

L'ignoranza della disciplina normativa non è scusabile nel caso di illecita gestione di rifiuti

di Gaetano Alborino

“Chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale.

Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197)”.

Il caso approdato recentemente alla **Corte di Cassazione – Sezione III, 30 marzo 2022, n. 11603** – di cui sopra si legge la massima, muove da una sentenza resa dal Tribunale di Treviso, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lettera b) e comma 2, perché, quale legale rappresentante dell'impresa, gestiva di fatto un'attività di autodemolizione senza alcuna autorizzazione, depositando presso la sede della società diverse decine di veicoli a motore, anche accatastati l'uno sull'altro, in stato di abbandono perché privi di parti interne, meccaniche ed elettriche ed in pessimo stato di conservazione, nonché ivi depositava, su area non pavimentata né impermeabilizzata, rifiuti speciali anche pericolosi, come pneumatici usati, pezzi di veicoli, radiatori dell'olio e dell'aria condizionata, bombole, parti elettriche, batterie.

Per la precisione, i reati contestati erano quelli di illecita gestione di rifiuti pericolosi e di deposito incontrollato di rifiuti.

A fronte di tale imputazione, il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento punitivo, sotto il profilo sia dell'aumento di pena a titolo di continuazione, sia, soprattutto, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che, per contro, avrebbero dovuto applicarsi in forza di una precedente pronuncia assolutoria, che aveva ingenerato la convinzione della liceità della propria condotta.

Orbene, come correttamente ritenuto nei precedenti gradi di giudizio, l'imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile e nemmeno in un errore di fatto, atteso che la precedente sentenza assolutoria (concernente un diverso e distinto procedimento penale), riguardava una situazione di fatto cristallizzata nel 2010, che evidentemente non copriva le emergenze probatorie rilevate successivamente, quali i rilievi aerofotogrammetrici, la segnalazione e gli esiti dei sopralluoghi, e considerando che, nel precedente processo, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, sezione di Castelfranco Veneto, in data 20 settembre 2010 e prodotta dalla difesa, l'imputato aveva documentato, mediante un consistente numero di fatture, l'acquisto di autovetture, da privati e dai autodemolitori, le quali venivano poi destinate all'esportazione nei paesi sia extracomunitari (corredate da fotocopia del libretto di circolazione e da certificato di demolizione per l'esportazione), sia comunitari (corredate da libretto di circolazione annullato per l'esportazione e dal certificato di demolizione per l'esportazione): una situazione di fatto radicalmente diversa da quella accertata nel presente processo, di guisa che l'imputato non poteva certamente, in maniera ragionevole, ritenere che tale assoluzione coprisse anche la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, nei termini dinanzi descritti.

Come chiarito ancora dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 luglio 1994 n. 8154, il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una colpa lieve nello svolgimento dell'indagine giuridica.

Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, dunque, che da un comportamento attivo della pubblica amministrazione o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.